

Protocollo Finanziamenti Pubblici

L'importanza del presente Protocollo

Il rispetto delle regole dettate dal Protocollo contribuisce a prevenire la commissione dei reati-presupposto contenuti nelle seguenti famiglie:

- Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico (art. 24, Decreto 231);
- Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione (art. 25, Decreto 231).

Contenuto e struttura

Tutti i Destinatari sono tenuti, senza distinzione od eccezione alcuna, nelle attività di gestione e trattamento di finanziamenti e/o agevolazioni pubbliche di qualsivoglia natura ed origine, alla seguente condotta:

- correttezza e veridicità nel trattamento della documentazione comprovante i requisiti di ammissibilità per la partecipazione a bandi, gare e consorzi di finanziamenti pubblici, nonché correttezza, trasparenza e completezza delle informazioni da fornire alle Amministrazioni competenti;
- correttezza e affidabilità nell'istruttoria delle pratiche, nella gestione e nelle segnalazioni relative a finanziamenti pubblici, correttezza nello svolgimento delle specifiche attività di verifica della regolarità formale e sostanziale delle operazioni compiute, per i casi previsti dalla normativa;
- integrità e trasparenza nell'utilizzo di finanziamenti pubblici eventualmente erogati in favore di Veneto Banca.

Tutti i Destinatari sono tenuti, senza distinzione o eccezione alcuna, alla rigorosa osservanza delle prescrizioni in materia di gestione e trattamento, a qualsiasi titolo, anche per conto di terzi, di finanziamenti connotati da finalità pubbliche, nel rispetto delle regole imposte dalle Autorità competenti e dalla normativa interna aziendale.

In particolare:

- ogni fase dell'iter istruttorio per l'erogazione di contributi pubblici, deve essere documentata e verificabile, in modo da poter sempre ricostruire ex post le caratteristiche e le motivazioni delle operazioni, con possibilità di individuare sempre i soggetti coinvolti;
- l'operazione deve essere suddivisa in fasi di: (i) iniziativa e proposta; (ii) istruttoria dei punti rilevanti; (iii) analisi della formazione del contenuto dell'operazione e valutazione dei suoi termini essenziali; (iv) motivazione delle decisioni; (v) esecuzione dell'operazione; (vi) verifica della correttezza formale e sostanziale delle operazioni eseguite; (vii) tracciabilità delle varie fasi dell'operazione e sua documentabilità ai fini probatori;

- le fasi omogenee del processo operativo sono affidate a un unico soggetto, evitando che la frammentazione dei compiti e delle attività produca deresponsabilizzazione del singolo operatore e impedisca l'individuazione delle specifiche competenze;
- nessuno dei soggetti partecipanti alla procedura di riconoscimento dei finanziamenti o contributi pubblici da erogare a clienti, deve possedere poteri illimitati e svincolati dal controllo di altri soggetti/strutture deputati allo svolgimento di fasi diverse dell'operazione;
- il funzionario o il dirigente che si interfaccia con l'Amministrazione competente al rilascio del contributo o finanziamento pubblico, non può partecipare ad altre fasi rilevanti del processo di erogazione né influire sull'iter decisionale di ammissione al beneficio;
- i soggetti che sono intervenuti nelle varie fasi del processo di erogazione, specialmente in caso di contatti o trattative con rappresentanti dell'ente pubblico, della Comunità Europea e dello Stato estero, devono relazionare i contenuti degli incontri di affari nella pratica elettronica di fido;
- gli atti e i contratti cui siano controparti la Pubblica Amministrazione, le Comunità Europee, gli Stati esteri o i soggetti che ricoprono il ruolo di pubblico impiegato, pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio, ovvero altra funzione a queste equiparate ai sensi della legge penale, (per il caso delle attività "al di fuori delle funzioni) devono essere assoggettati alla firma congiunta di almeno due soggetti ai quali siano stati conferiti i necessari poteri;
- coloro che intervengono nella fase preliminare alla concessione del finanziamento pubblico sono tenuti ad operare con correttezza e diligenza, affinché siano fornite all'Amministrazione competente informazioni complete e veritiere, nel rispetto delle regole che governano il processo di erogazione;
- i soggetti e gli Organi aziendali coinvolti nell'operazione e posti in posizione apicale sono tenuti alla gestione corretta e accorta dei finanziamenti pubblici erogati in favore della Società, affinché essi siano utilizzati dai beneficiari o utilizzatori finali per lo svolgimento di attività o la realizzazione di iniziative o progetti di pubblico interesse;
- tutti i dipendenti della Società devono rispettare le norme interne e le regole di processo in tema di gestione della procedura di erogazione del finanziamento pubblico, con particolare riferimento ai rapporti con la clientela, ove il contributo sia erogato a favore di terzi.

Ad integrazione di quanto precede - per la realizzazione di operazioni creditizie con la clientela aventi ad oggetto il riconoscimento di agevolazioni pubbliche o l'utilizzo di fondi di terzi (quali, ad esempio, finanziamenti agevolati per progetti di ricerca e sviluppo e altre forme di erogazione di agevolazioni pubbliche a imprese o privati, mutui BEI, ecc.) - viene stabilito, quale rafforzativo per la natura pubblica o comunitaria dei fondi da erogare, ovvero per la presenza di garanzie dello Stato sulle operazioni, che vi sia:

- la definizione delle responsabilità decisionali ed operative circa l'analisi e la valutazione delle domande di agevolazione da ammettere al vaglio dell'Amministrazione competente per il riconoscimento del contributo o altro beneficio di legge;

- la previsione delle modalità di aggiornamento della normativa sui crediti speciali e della modulistica occorrente per la presentazione delle richieste di ammissione a contributo pubblico da parte dei clienti interessati o aventi diritto;
- un processo articolato in fasi separate con separazione delle attività e dei compiti tra i soggetti partecipanti alla procedura di riconoscimento delle agevolazioni pubbliche, che preveda: (i) la mappatura dell'iter per la predisposizione delle domande di ammissione alle agevolazioni; (ii) l'evidenziazione nel sistema delle richieste di agevolazione e l'ottenimento o mancato ottenimento di queste ultime; (iii) il monitoraggio delle iniziative e dei progetti finanziati, evidenziando l'esistenza di contributi a fondo perduto e i tempi medi di ammissione e concessione dei contributi; (iv) la predisposizione della rendicontazione al Ministero competente o agli enti pubblici interessati o agli organi delle Comunità europee; (v) la definizione delle modalità di contabilizzazione dei contributi pubblici ottenuti;
- l'adozione di strumenti, preferibilmente di tipo informatico, di evidenziazione dello stato delle pratiche in istruttoria trasmesse alle Amministrazioni competenti, allo scopo sia di assicurare la corretta informativa alla clientela richiedente le agevolazioni pubbliche sia di quantificare, con il supporto di evidenze contabili o extracontabili, l'attività esercitata nel comparto del credito agevolato verso gli enti pubblici interessati.